

dition qui a été faite à leur industrie, par suite de l'abaissement des droits de douane imposés aux papiers étrangers, d'une part; et de l'autre, par la substitution d'un droit de sortie, assez léger, à la prohibition d'exportation dont étaient auparavant frappés les chiffons.

Les pétitionnaires observent que, tandis que le nouveau traité de commerce conclu avec l'Autriche accorde à cette puissance les mêmes avantages qui ont été concédés à la France et à la Belgique, l'Autriche maintient, au détriment de notre industrie, la prohibition de l'exportation des chiffons de la Lombardie.

C'est pourquoi ils prient la Chambre de prendre en considération les dommages qui résulteraient pour leur industrie de la mise en vigueur du nouveau traité et demandent, en conséquence, qu'une parfaite réciprocité soit, avant tout, établie entre les deux pays, relativement à l'exportation des chiffons.

Quel que soit le mérite des réclamations présentées par les pétitionnaires, la Commission n'est pas d'avis qu'elles soient de nature à devoir modifier les résolutions prises par la majorité, à l'égard de l'adoption du traité dont il s'agit.

Toutefois, considérant que l'industrie qui fait l'objet de la présente pétition se trouverait de fait, dans notre pays, dans une position inférieure à celle qu'elle a en Lombardie, puisque les chiffons, qui sont l'élément principal de la fabrication du papier, peuvent être exportés des Etats-Sardes en Lombardie, moyennant une légère taxe, tandis que cette exportation est, au contraire, prohibée de Lombardie dans les Etats-Sardes, la Commission, tout en maintenant sa première délibération, relative à l'adoption du traité, est d'avis que la pétition en question soit renvoyée à M. le ministre du commerce, afin que dans les nouvelles stipulations qu'il peut être appelé à formuler avec le Gouvernement autrichien, pour régler divers points de tarif, il ait aussi égard aux réclamations des fabricants de papier.

PRESIDENTE. La Camera ha udito che le conclusioni su questa petizione, mentre non mutano quelle della Commissione che ha esaminata la convenzione coll'Austria, sono per l'invio della petizione stessa al ministro di commercio, perchè vi abbia riguardo nel regolare le tariffe.

Metto ai voti queste conclusioni.

(La Camera approva.)

La parola è al deputato Simonetta.

SIMONETTA. Signori! Appena che mi fu detto che un trattato stavasi combinando coll'Austria, profondo dolore ne ho provato. Confesso di non riconoscere in me tanta virtù evangelica da saper stringere amichevolmente la mano che mi ha percosso.

Ma questo trattato fu conchiuso, ed ora da voi si vuole ratificato. Io spero invece che voi, o signori, vorrete rigettarlo.

Il trattato come viene presentato dal Ministero consta del trattato di navigazione e commercio e di una convenzione per reprimere il contrabbando.

Non si può, secondo le dichiarazioni ministeriali, accettare l'uno senza accettare l'altro. Non si può respingere l'uno senza respingere l'altro.

Non osando alcuno impugnare la gravezza della convenzione, si fanno sperare e si esaltano, come nelle relazioni, grandi vantaggi provenibili dal trattato.

E quando voi, o signori, abbiate riconosciuto essere questi vantaggi minimi ed illusori in confronto dei danni che vi può avvenire, e dei vantaggi che avreste dovuto aspettarvi e di quelli immensi che dal canto vostro accordaste all'Austria, vi si dice: badate all'avvenire! L'Austria sta riformando la sua

tariffa doganale. Se saprete piacerle, vi accorderà l'alto favore di pareggiarvi alle potenze sue amiche; diversamente, se la disgustate, può togliervi il vostro commercio di transito colla Lombardia.

Vana minaccia! Non vogliate crederlo, perchè ciò non è possibile, non convenendo all'Austria di fare a noi questo dispetto che sarebbe per lei un gravissimo danno.

Quando all'Austria convenisse sostituire a quel di Genova un altro porto che supplisse ai bisogni della Lombardia, possiamo essere ben persuasi che lo farebbe ugualmente, e saprebbe, se vuole, offrire al commercio altri vantaggi, senza falsare il trattato.

La misura della maggiore o minore convenienza che all'Austria piuttosto che al Piemonte arreca il trattato, l'avete nel primo articolo. In esso è detto:

« I sudditi di ognuna delle alte parti contraenti avranno reciprocamente la piena libertà di viaggiare, e godranno della stessa protezione e stessi diritti e privilegi, cioè: *libertà, favori ed immunità* di cui godono o godranno gli abitanti del paese. »

Comincerò per dire che, se all'Austria non conveniva chiamare cittadini i suoi sudditi, non spettava al Governo del Re di chiamare sudditi i suoi cittadini. Ma lasciamo da parte gli errori che si possono attribuire a redazione.

Con questo articolo a noi è accordato il *favore*, anzi il *privilegio*, di godere cioè dello stato marziale, delle perquisizioni, inquisizioni, prigionie, fucilazioni ed appiccature di cui è tanto prodigo e tenero nell'accordare il Governo austriaco agli amatissimi suoi sudditi. Mentre noi accordiamo all'Austria, ed alle sue spie in ispecie, il godimento sicuro e pacifico delle franchigie nostre.

Confrontate il diverso effetto che si ha nella pratica applicazione di quest'articolo nei due diversi Stati, e, ripeto, avrete la misura esatta dei rispettivi vantaggi che ci possiamo ripromettere dall'accettazione di questo trattato.

Infatti, basta confrontare i primi cinque numeri dell'articolo 14 cogli altri cinque successivi, per convincersi fermamente che le concessioni da noi fatte all'Austria sono assai maggiori di numero e di rilevanza che non quelle da essa a noi accordate.

Il ribasso di quasi un terzo accordato sul dazio del vino e tanto decantato nella relazione per il vantaggio a noi derivato ho ragione di crederlo inconcludente.

Il dazio di austriache lire 7 che rimane, rappresentando ad un dipresso la metà del valore del vino comune, questo è ancora troppo forte per essere da esso sopportato.

Il ribasso sui risi vestiti e non bianchi accordato dall'Austria è una vera derisione.

La stessa relazione incomincia col riconoscere illusorio il ribasso offerto su questo genere del 50 per cento.

Come poi trovi di potere magnificare in seguito l'abilità esimia del nostro negoziatore per avere ottenuto sullo stesso genere il 66 e 2/3 per cento di ribasso, è cosa che non mi so spiegare.

Non esiste finora in commercio il riso vestito, se non in quanto serve per semente. Ciò mi dispensa dall'addurre altre ragioni per provare pure di non grande utilità questo ribasso, quand'anche questo commercio esistesse.

Viene in seguito nella relazione accennato al ribasso ottenuto sui vitelli. In essa è detto:

« Un'altra riduzione vantaggiosa alla pastorizia piemontese si è quella della riduzione di dazio sui piccoli manzi, portato da lire austriache 6 ad austriache lire 1 25 per capo. »

Poi, nell'annesso A, alla denominazione *Bestiame da ma-*